

STATUTO LOGISTICS.

VERSIONE 14/03/22



TITOLO I Denominazione Sede - Durata

Art. 1) - E' costituita una società a responsabilità limitata denominata: "**RF LOGISTICS S.R.L.**"

Art. 2) - La società ha sede nel Comune di Pollein (AO).

Con delibera dell'assemblea dei soci potranno essere istituite o soppresse in altri Comuni sedi secondarie, sia in Italia che all'estero.

L'organo amministrativo potrà istituire, sia in Italia che all'estero succursali, dipendenze, filiali, agenzie, depositi, uffici, sedi operative, recapiti e rappresentanze che non abbiano carattere di sedi secondarie, ovvero trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato.

Art. 3) - La durata della società è fissata al 31 dicembre 2050.

TITOLO II Oggetto

Art. 4) - La società ha per oggetto:

(A)

- il trasporto e la distribuzione di cose, per conto terzi, di ogni genere e tipo, ivi compresi i prodotti alimentari di qualunque genere e modalità di conservazione, sia nel territorio nazionale che internazionale, con qualunque mezzo terrestre, marittimo ed aereo, nonché le attività annesse e connesse con il trasporto;
- i trasporti speciali e straordinari, di qualunque genere con qualunque mezzo;
- il trasporto di persone e merci in conto proprio;
- il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea;
- i trasporti aerei, ferroviari e marittimi combinati ed intermodali con mezzi propri e/o di terzi;
- la gestione e/o l'appalto di servizi di trasporto aerei, marittimi e terrestri;
- la programmazione, l'organizzazione e l'esercizio delle varie fasi di servizi di trasporto merci per conto proprio e/o di terzi, con l'impiego e l'utilizzo di qualsiasi mezzo di proprietà sociale e/o di terzi;
- lo svolgimento dell'attività di spedizioniere, spedizioni con deposito;
- il noleggio di automezzi, containers ed attrezzature in genere.
- il noleggio di veicoli, motocicli, biciclette, natanti e attrezzature sportive;
- il noleggio con conducente di autovetture, autobus, e natanti;
- il servizio pubblico da piazza;

(B)

- l'esercizio di magazzini frigoriferi e di magazzini generali;
- l'impianto e l'esercizio di stabilimenti, propri o di terzi, per la produzione e la fornitura industriale del freddo e del condizionamento;
- la raccolta, il trasporto, il magazzinaggio, il facchinaggio, l'imballaggio, il confezionamento e la logistica distribuzione di merci di qualsiasi tipo, compresi gli alimentari, sia proprie che di terzi, sia nazionali che estere, sia solide che liquide, con qualunque forma di conservazione, sia utilizzando propri mezzi di trasporto, propri depositi e attrezzature, sia usufruendo di beni e servizi di terzi; l'acquisto ed il noleggio di pallets di ogni tipo e genere, nonché di tutto il materiale di imballaggio vario;
- servizi gestionali e amministrativi a favore di imprese industriali, commerciali e di trasporto;

(C)

- l'importazione e l'esportazione di merci per conto terzi e per conto proprio;

- la gestione in proprio, o con affidamento a terzi, di ristoranti, tavole calde, anche con il sistema del self-service, pizzerie, bar, paninoteche, alberghi e pensioni;
- la somministrazione al pubblico di ogni genere di alimenti e bevande, anche alcoliche;
- l'attività di ristorazione in genere, anche per mense aziendali, scuole, convitti, mense in genere ed ospizi, anche con consegne domiciliari;
- il commercio all'ingrosso e al dettaglio di prodotti alimentari e di tutti i prodotti previsti dalla legge n.114/98 per il settore alimentare;
- l'organizzazione e gestione in proprio di attività ricreative e di intrattenimento di vario genere, discoteche, teatro, cinema;
- la locazione di locali, sia propri sia di terzi, e/o l'organizzazione di convegni, riunioni, manifestazioni politiche, benefiche, socio-culturali, mostre ed esposizioni;
- l'assunzione di appalti per forniture dei servizi di cui sopra ad Enti pubblici e privati; civili, militari ed industriali; ivi compresa la prestazione di forniture e la prestazione di servizi ad enti ospedalieri ed A.S.L. e amministrazioni pubbliche di qualsiasi tipo

(D)

- *l'acquisto, la costruzione e la gestione, diretta o tramite terzi, di impianti stradali di distribuzione carburanti e lubrificanti per autotrazione, di prodotti petroliferi in genere e gas, nonché il commercio - al dettaglio e all'ingrosso - dei medesimi carburanti e lubrificanti per autotrazione e dei prodotti petroliferi in genere e del gas. La commercializzazione, all'ingrosso e al dettaglio, di olii minerali, intendendosi per tali sia gli olii minerali greggi, sia i residui della loro distillazione, sia tutte le varie specie e qualità di prodotti petroliferi ed in ciclo di lavorazione destinati ad uso industriale, domestico, agricolo, per la navigazione ed il trasporto in genere e per la produzione di energia elettrica ed il tutto anche se esente da imposta di fabbricazione; per prodotti petroliferi si intende sia quelli di origine minerale e sia quelli di origine biologica e/o gassosa. La società potrà, altresì, attrezzarsi per la conservazione dei prodotti commercializzati mediante la costruzione di depositi all'interno delle aree destinate agli impianti societari e anche all'esterno. La distribuzione dei prodotti sopraindicati potrà avvenire mediante trasporto su strada, nonché mediante l'acquisizione, la costruzione e la gestione in proprio, per conto terzi e/o a mezzo terzi, di impianti di distribuzione di carburante e relativi servizi accessori, nonché di impianti di distribuzione automatica.*
- *degli esercizi connessi per la vendita al minuto di souvenirs, articoli da regalo, qualsiasi prodotto dell'artigianato locale, anche regionale, nonché per la vendita di generi di monopolio, tabacchi, valori bollati, biglietti di lotterie nazionali e l'esercizio di ricevitorie del lotto, enalotto, totocalcio ed altri concorsi ad estrazione e pronostici, e di tutte le attività riportate nei paragrafi precedenti.*
- *della connessa commercializzazione all'ingrosso e al dettaglio di autoricambi ed accessori per autoveicoli e motoveicoli di qualsiasi natura, specie e marca.*

(E)

- La Società potrà anche stipulare mandati e commissioni di mandato, sia attivi che passivi; assumere rappresentanze ed agenzie, con o senza deposito; stipulare contratti di deposito; contratti di licenza di marchio e di fornitura di tutti i servizi conseguenti o connessi all'attività esercitata.
- Per l'esercizio della propria attività, la società potrà compiere tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari commerciali, industriali e finanziarie, compreso il rilascio di garanzie reali, fidejussioni ed avalli a favore di terzi, assunzione di mutui ordinari ipotecari o speciali e di qualsiasi altro genere di obbligazione, anche in forma cambiaria, funzionalmente connesse o funzionali alla gestione delle attività previste dall'oggetto sociale.
- Essa potrà, infine, partecipare o assumere interessenze, quote, partecipazioni anche azionarie in altre imprese, società, consorzi o ditte aventi scopi analoghi, compiere in generale tutti gli atti

che saranno reputati utili al raggiungimento dello scopo sociale.

- Essa, inoltre, potrà accedere, a qualsiasi forma di finanziamento tanto nazionale quanto internazionale, nonché partecipare nei termini e nei modi previsti dalle leggi comunitarie, statali e regionali, all'assegnazione di prestiti, agevolazioni economiche e finanziarie, contributi ad ogni titolo sempre diretti a finanziare l'espletamento delle attività previste dall'oggetto sociale.

Le predette attività accessorie quali operazioni mobiliari e di acquisizioni di partecipazioni od ancora di finanziamento o di prestazioni di garanzie, si intende che saranno e potranno essere svolte mai nei confronti del pubblico ed in misura mai prevalente.

Il tutto con esclusione di ogni e qualsiasi attività propria delle professioni intellettuali che, ove necessario, sarà svolta direttamente, individualmente e sotto la responsabilità di professionisti all'uopo abilitati ai sensi di legge.

TITOLO III

Capitale Sociale - Quote di Partecipazione

Art. 5) - Il capitale sociale è fissato in Euro 704.000,00 (Euro settecentoquattromila/00).

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Art. 6) - Il trasferimento della partecipazione mortis causa, sia a titolo particolare che universale, è disciplinato dagli articoli 2284 - 2289 c.c.

Art. 7) - Le quote di partecipazione sono divisibili e trasferibili liberamente per atto tra vivi solo a favore:

° di altri soci;

° del coniuge del socio;

° di discendenti in linea retta del socio.

In qualsiasi altro caso di trasferimento delle partecipazioni, ai soci regolarmente iscritti nel Registro Imprese spetta il diritto di prelazione per l'acquisto.

Pertanto il socio che intende vendere o comunque trasferire la propria partecipazione dovrà darne comunicazione a tutti i soci risultanti dal Registro Imprese mediante lettera raccomandata A.R. inviata al domicilio di ciascuno di essi; la comunicazione deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. I soci destinatari delle comunicazioni di cui sopra devono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto della partecipazione cui la comunicazione si riferisce facendo pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata A.R. spedita non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione (risultante dal timbro postale) della offerta di prelazione.

Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione al valore nominale della partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante.

Qualora nella comunicazione sia indicato come acquirente un soggetto già socio, anche ad esso è riconosciuto il diritto di esercitare la prelazione in concorso con gli altri soci.

La comunicazione dell'intenzione di trasferire la partecipazione formulata con le modalità indicate equivale a proposta contrattuale ai sensi dell'articolo 1326 c.c. Pertanto, il contratto si intenderà concluso nel momento in cui chi ha effettuato la comunicazione viene a conoscenza della accettazione dell'altra parte. Da tale momento, il socio cedente è obbligato a concordare con

il cessionario la ripetizione del negozio in forma idonea all'iscrizione nel Registro delle Imprese, con contestuale pagamento del prezzo come indicato nella "denutiatio".

La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente, Qualora nessun socio intenda acquistare la partecipazione offerta ovvero il diritto sia esercitato solo per parte di essa, il socio offerente sarà libero di trasferire l'intera partecipazione all'acquirente indicato nella comunicazione entro 30 (trenta) giorni dal giorno di ricevimento della comunicazione stessa da parte dei soci.

Art. 8) - In caso di aumento del capitale le quote di partecipazione devono essere offerte in opzione ai soci in proporzione alle quote possedute. Coloro che esercitano il diritto di opzione, purchè ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle quote non optate. L'assemblea può deliberare l'aumento di capitale anche mediante conferimenti diversi dal denaro.

TITOLO IV Decisioni dei Soci - Assemblee

Decisioni dei Soci

Art. 9) - I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
- c) la nomina dell'organo di controllo;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Salvo quanto previsto al successivo articolo 10), le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purchè sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione.

Il procedimento deve concludersi entro 15 (quindici) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Le decisioni assumono la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescelto.

In ogni caso le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.

Assemblee

Art. 10) - Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate nel precedente articolo 9) lettere d) ed e) nonchè in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare. L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purchè in Italia.

L'assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata A.R. o fax o messaggio di posta elettronica da far pervenire

agli aventi diritto al domicilio risultante dal Registro delle Imprese.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Art. 11) - L'assemblea sarà presieduta, a seconda dei casi, dall'Amministratore Unico, dal Presidente o dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore più anziano nel caso in cui siano stati nominati più amministratori, in mancanza l'assemblea sarà presieduta da persona designata dagli intervenuti.

L'assemblea nomina un segretario, anche non socio, e, se lo crede opportuno, due scrutatori anche estranei.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Nei casi di legge ed inoltre quando il Presidente dell'Assemblea lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un Notaio.

Art. 12) - L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta. Nei casi previsti dal precedente articolo 9) lettere d) ed e) è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

Restano comunque salve le altre disposizioni di legge che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

In ogni caso l'assemblea si intende regolarmente costituita quando è presente l'intero capitale sociale, sono presenti, oppure risulta che sono stati informati della riunione, tutti gli amministratori e i componenti dell'eventuale organo di controllo e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Art. 13) - Il trasferimento delle partecipazioni sociali e la costituzione di diritti reali sulle stesse, sia per atto tra vivi che per successione a causa di morte, hanno effetto nei confronti della società dal momento del deposito presso il Registro Imprese nella cui circoscrizione ha sede la società.

Il domicilio dei soci, per tutto quanto concerne i loro rapporti con la società, è a tutti gli effetti di legge quello indicato nel Registro delle Imprese.

TITOLO V Amministrazione

Art. 14) - La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina:

- da un amministratore unico;
- da un consiglio di amministrazione composto da tre a cinque membri;
- da due o più amministratori con poteri congiunti o disgiunti.

Gli amministratori:

- possono essere anche non soci;
- restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina e sono rieleggibili.

Quando la società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, il funzionamento di esso è così regolato:

a - Presidenza

Il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente, qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina; può eleggere un vicepresidente che sostituisca il

presidente nei casi di sua assenza o impedimento.

b- Riunioni

b.1. Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvo quanto previsto al successivo punto b.2, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.

Il procedimento deve concludersi entro 5 (cinque) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica, non computandosi le astensioni.

Le decisioni assumono la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescritto.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla società.

b.2. Il Consiglio deve deliberare in adunanza collegiale nel luogo indicato nell'avviso di convocazione (nella sede sociale o altrove, purché in Italia) tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza degli amministratori in carica, oppure da almeno due membri dell'Organo di Controllo, ovvero uno se monocratico.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, all'organo di controllo, se nominato, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno.

Le riunioni di Consiglio sono presiedute dal Presidente; in sua assenza, dal vicepresidente, qualora sia stato nominato o, in mancanza anche di quest'ultimo, dal Consigliere designato dal Consiglio stesso.

c - Decisioni

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta degli intervenuti, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

d- Verbalizzazioni

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se nominato ai sensi della successiva lettera "E", devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e dal segretario nominato di volta in volta anche tra estranei al Consiglio.

e - Delega di poteri

Il Consiglio di amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri o ad uno o più amministratori delegati, determinando i limiti della delega.

Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nel art.2381 IV comma c.c. e quelle non delegabili ai sensi delle altre leggi vigenti.

Le cariche di Presidente (o di Vicepresidente) e di amministratore delegato sono cumulabili.

f - Compensi

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio. I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare un'indennità per la

cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci.

In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione al momento della nomina, se non già stabilito all'atto della nomina dall'assemblea dei soci.

Poteri dell'Organo Amministrativo

Art. 15) - L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società e può quindi compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, ad eccezione soltanto di quanto in forza della legge o del presente statuto sia espressamente riservato alle "decisioni dei soci" o all'assemblea.

Nel caso di nomina di più amministratori, al momento della nomina i poteri di amministrazione possono essere attribuiti agli stessi congiuntamente o disgiuntamente. In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina i poteri di amministrazione si intendono attribuiti congiuntamente. L'organo amministrativo potrà nominare direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Rappresentanza

Art. 16) - La firma sociale e la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio sono devolute all'amministratore unico, o al Presidente del Consiglio di Amministrazione, senza limitazioni, od ai membri del Consiglio di Amministrazione forniti di poteri delegati, nei limiti della delega.

Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza della società spetterà agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti, in sede di nomina, i poteri di amministrazione.

TITOLO VI Controlli

Art. 17) - Sussistendone l'obbligo ai sensi di legge l'assemblea provvederà ai sensi e per gli effetti dell'art. 2477 cod. civ..

L'Organo di controllo può essere costituito da un solo membro ovvero da tre membri effettivi e due supplenti, secondo quanto determinato dall'assemblea all'atto della nomina.

All'Organo di controllo può essere affidata, ricorrendone le condizioni di legge, anche la revisione legale dei conti.

All'Organo di controllo si applicano le norme all'uopo previste dal codice civile e dalle altre norme in materia.

TITOLO VII Bilancio e Utili

Art. 18) - Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 19) - Le decisioni dei soci per l'approvazione del bilancio devono essere adottate almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Quando particolari esigenze lo richiedano, e comunque con i limiti e le condizioni previsti dalla legge, le decisioni dei soci per l'approvazione del bilancio potranno essere adottate entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 20) - Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare

a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capi-tale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dei soci.

TITOLO VIII Finanziamento Soci

Art. 21) - I finanziamenti, sempre con diritto di restituzione della somma versata, possono essere effettuati dai soci anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale. Tali finanziamenti, in ogni caso, dovranno essere effettuati con le modalità ed i limiti di cui alla normativa vigente in materia di raccolta del risparmio. Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dai soci a favore della società devono considerarsi infruttiferi.

TITOLO IX Scioglimento - Liquidazione

Art. 22) - Verificata ed accertata nei modi di legge una causa di scioglimento della società, l'assemblea verrà convocata per le necessarie deliberazioni a norma dell'art. 2487 c.c.

TITOLO X Clausola Compromissoria

Art. 23) - Tutte le controversie sorte tra i soci oppure tra i soci e la società, gli amministratori, i liquidatori o i sindaci, aventi per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, sono risolte da un arbitro unico nominato dal Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede la società, entro trenta giorni dalla richiesta avanzata in forma scritta dalla parte più diligente. La sede dell'arbitrato è stabilita, nell'ambito della Provincia in cui ha sede la società, dall'arbitro nominato. L'arbitro procede in via irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura, e decide secondo diritto entro novanta giorni dalla nomina, senza obbligo di deposito del lodo, pronunciandosi anche sulle spese dell'arbitrato. La presente clausola compromissoria non si applica alle controversie nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

TITOLO XI Rinvio

Art. 24) - Per quanto altro non previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge.

